

# *Agenzia delle Entrate*

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 19/10/2005

**Oggetto:**

Riscossione Spa - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

**Testo:**

In riferimento a quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, l'Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:

Nel decreto legge n. 203/2005, che prevede la costituzione della Riscossione s.p.a. e che e' attualmente all'esame del Parlamento, non si introduce un nuovo meccanismo di sanatoria delle responsabilita' dei concessionari in riferimento alle somme eventualmente non riscosse (per esempio, perche' il contribuente debitore e' fallito oppure ha ottenuto una dilazione) ne' il rimborso automatico delle somme anticipate dagli stessi concessionari.

Infatti, la restituzione di tali somme - peraltro gia' prevista dalle disposizioni in vigore prima del citato decreto legge n. 203 - non comporta affatto la rinuncia da parte dello Stato, alla verifica del rispetto delle regole imposte al concessionario per il riconoscimento del c.d. "diritto al discarico" per inesigibilita' della quota affidata in riscossione, perche', qualora il comportamento del concessionario risultasse irregolare, la violazione sarebbe comunque sanzionata ai sensi delle disposizioni vigenti.

In questo contesto, risulta del tutto ininfluyente, sotto il profilo sostanziale, l'eventuale definitivita' dei c.d. "provvedimenti di sgravio provvisorio", che consistono in un anticipato e temporaneo rimborso - in una misura variabile dal 90% al 100% - delle somme precedentemente anticipate dal concessionario.

Si tratta, infatti, di una previsione di natura strettamente contabile, finalizzata unicamente all'eliminazione della complessa procedura amministrativa finora prevista per rendere definitivi i provvedimenti di sgravio provvisorio all'atto dell'esame delle domande di rimborso per inesigibilita' presentate dai concessionari.

Pertanto, l'attribuzione del carattere di definitivita' a tali provvedimenti produce effetti meramente contabili e non implica in alcun modo il riconoscimento di un diritto al rimborso a favore del concessionario, che, in caso di irregolarita', sara', comunque, tenuto ad effettuare il pagamento di quanto previsto dalle norme preesistenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 203 del 2005.